

GIUSTIZIA

**Dai notai la bussola
sulle Srl semplificate**

▶ pagina 23

Diritto dell'economia. La nuova geometria delle Srl sotto la lente del Consiglio nazionale del notariato

Ok all'amministratore non socio

Tutti i criteri per la nomina nella compagine semplificata

**Angelo Busani**

Un'osservazione a 360 gradi del "pianeta" Srl: è quanto contiene un corposo studio del **Consiglio nazionale del notariato** (numero 892/2013 del 12 dicembre 2013, intitolato "Le nuove Srl") all'indomani della legge 9 agosto 2013, numero 99, di conversione del Dl 76/2013 (Dl Lavoro), la quale ha, di nuovo, notevolmente variato la "geometria" della società a responsabilità limitata. In estrema sintesi:

■ è stata eliminata la Srl "a capitale ridotto", quale introdotta nel nostro ordinamento dall'articolo 44, Dl 22 giugno 2012, numero 83 (Dl Crescita), convertito in legge 7 agosto 2012, numero 134;

■ è stato consentito di costituire una Srl "ordinaria", ma con capitale però inferiore ai 10 mila euro;

■ è stata riformata la società a responsabilità limitata semplificata (la "Srls", disciplinata dall'articolo 2463-bis, del codice civile, introdotto dall'articolo 3, comma 1, Dl 24 gennaio 2012, numero 1 (Dl Sviluppo), convertito in legge 27/2012), modificandone la disciplina sotto diversi e rilevanti aspetti e, in particolare, non più limitandola alla partecipazione di soci con meno di 35 anni e ammettendo la presenza di amministratori "estranei".

Proprio quest'ultimo tema è oggetto di uno dei passaggi principali delle riflessioni del Notariato.

Infatti, l'articolo 2475 del Cc dispone, in linea generale, che l'amministrazione della società debba essere affidata a uno o più soci, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo.

A sua volta l'articolo 2463-bis, comma 2, numero 6,

del Cc, che disciplina la costituzione della Srl semplificata, nella sua formulazione originaria imponeva l'obbligo di scegliere gli amministratori nominati nell'atto costitutivo tra i soci; sennonché il legislatore, con la lettera b) del comma 13 dell'articolo 9 Dl 76/2013, ha provveduto a sopprimere la previsione dell'articolo 2463-bis, comma 2, numero 6, del codice civile, relativa all'obbligo di scegliere tra i soci gli amministratori nominati nell'atto costitutivo. Come interpretare dunque questa abrogazione?

IL PUNTO

Lo statuto standard non può fare da blocco all'affidamento di incarichi all'esterno

Si potrebbe, in primo luogo, ipotizzare che l'abrogazione abbia lo scopo di eliminare una disposizione superflua, considerato che l'atto costitutivo delle Srl semplificate ha un contenuto standard, che non può essere integrato dall'autonomia statutaria. Conseguentemente, nelle Srl semplificate non sarebbe mai possibile nominare amministratori estranei in sede di atto costitutivo, perché l'inderogabilità del modello standard impedirebbe di adottare una clausola che consenta la nomina di un estraneo ai sensi dell'articolo 2475 del codice civile.

Appare, possibile anche una seconda interpretazione, in quanto l'articolo 2475 del Cc stabilisce, come detto, che l'amministrazione della società debba essere affidata ai soci «salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo». Il riferimento che fa salva la diversa disposizione dell'atto costitutivo, può essere interpretato non solo nel senso che è consentita l'adozione di una clausola derogatoria, vale-

vole per ogni nomina dell'organo amministrativo, ma anche che la nomina dei primi amministratori possa riguardare gli estranei, poiché avviene in sede di atto costitutivo, e poiché in tale sede è possibile derogare all'obbligo di scegliere gli amministratori tra i soci. Pertanto, in base a questa seconda interpretazione, sarebbe possibile nominare amministratori estranei in sede di atto costitutivo.

Appare, infine, possibile una terza interpretazione. Occorre, infatti, considerare che, ai sensi del comma 5 dell'articolo 2463-bis del Cc, la disciplina delle Srl si applica alle Srl semplificate in quanto «compatibile». Ora, poiché il meccanismo di cui al comma 1 dell'articolo 2475 del codice impone un'apposita clausola statutaria per la nomina di amministratori estranei (mentre il modello standard in sede di atto costitutivo non può essere integrato con ulteriori clausole statutarie), l'applicazione del comma 1 dell'articolo 2475 del codice civile risulterebbe incompatibile con la disciplina delle Srl semplificate, per le quali sarebbe venuto meno il divieto in questione.

Pertanto, in base a questa terza interpretazione, il comma 1 dell'articolo 2475 del codice civile non si applicherebbe alle Srl semplificate in quanto incompatibile con la loro disciplina ai sensi dell'articolo 2463-bis comma 5 del codice civile e, quindi, sarebbe sempre possibile nominare amministratori estranei, a prescindere dall'adozione di un'apposita clausola statutaria in tal senso.

